



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 84/2026

SILVIA MATTEI

UP - 05/02/2026

ANGELO VALERIO LANNA

R.G.N. 31449/2025

MARCO MARIA MONACO

- Relatore -

ANTONINO FRANCESCO

GENOVESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato la sentenza di condanna a mesi uno e giorni dieci di arresto pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 13 febbraio 2023 nei confronti [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen. per non avere ottemperato all'invito a presentarsi per motivi di giustizia/sicurezza pubblica, nonché per conferire con il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Crotone che gli era stato notificato il 18 aprile 2021.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.



2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato evidenziando che, nel caso di specie, l'invito a presentarsi al Comando dei Carabinieri, che riportava la mera indicazione "per motivi di giustizia", non conteneva gli elementi necessari a rappresentare l'obbligatorietà della richiesta e che, quindi, il mancato adempimento non integra la fattispecie incriminatrice contestata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena e quanto alla carenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di convertire l'arresto in pena pecuniaria ex art. 57 l. 689 del 1981, espressamente formulata nell'atto di appello.

3. In data 16 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede l'accoglimento del primo motivo e il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato.

La doglianza è fondata.

2.1. Il reato di cui all'art. 650 cod. pen. è configurabile nel caso in cui «l'inosservanza riguardi; a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione» (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01).

In concreto, quindi, come evidenziato anche recentemente, «ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui



sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato"» (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciaria, Rv. 274555 – 01).

Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato nel ricorso e dal Procuratore generale, il provvedimento dell'autorità deve presentare i requisiti di legittimità per cui il giudice è tenuto a verificare le indicazioni enunciate nell'invito in quanto è solo il suo intrinseco contenuto che rappresenta la legittimità dell'atto, essendo, invece, eventuali le esplicitazioni verbali di natura informale che accompagnino l'operato dell'autorità procedente.

Nella specifica ipotesi in cui l'invito a presentarsi sia rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, pertanto, non può ritenersi che sia legittima, e quindi sufficiente a configurare il reato, la comunicazione che si limiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni della convocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei "motivi di giustizia" (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, Della Morte, n.m.; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011, Filogamo, Rv. 249430 - 01).

2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel primo motivo di ricorso e per quanto risulta dagli atti, il provvedimento non presentava i requisiti richiesti dalla norma ai fini della sussistenza del reato contestato.

L'invito notificato all'imputato, infatti, con lo sbarramento del riquadro in corrispondenza della dicitura "ragioni di giustizia", richiama in modo generico i motivi sui quali si sarebbe fondata l'obbligatorietà dell'ottemperanza allo stesso, rimanendo, come evidenziato in precedenza, del tutto irrilevante ogni possibile ulteriore esplicitazione solo verbale in quanto estranea agli imprescindibili requisiti formali dell'atto.

2.3. La riscontrata carenza formale del contenuto dell'invito esclude la sussistenza del reato contestato e impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula corrispondente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così è deciso, 05/02/2026

Il Consigliere estensore
MARCO MARIA MONACO

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

